

**Oggetto:** Autostazione di Bologna S.r.l.: modifiche statuarie in adempimento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

## **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

### **Decisione**

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statuarie di Autostazione di Bologna S.r.l., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea Straordinaria dei soci convocata a tale scopo per il 31 luglio p.v. in prima convocazione e, occorrendo, il 3 agosto p.v. in seconda convocazione, e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiaro il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

### **Motivazione**

La Città metropolitana è socio di Autostazione di Bologna S.r.l. con una quota di Euro 52.000,00, pari al 33,11% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 157.043,00 mentre la restante parte di Euro 105.043,00, pari al 66,89%, è detenuta dal Comune di Bologna.

La Città metropolitana e il Comune di Bologna esercitano congiuntamente sulla società - che svolge il servizio di interesse generale relativo alla gestione del terminal di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna - un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, secondo il modello societario dell'in house providing.

Nell'ambito del quadro evolutivo riguardante la normativa societaria, si richiama il D.Lgs. 175/2016 relativo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, ha determinato una revisione complessiva della disciplina riguardante tali realtà. In particolare la nuova disciplina contiene prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico e ulteriori specifiche disposizioni per le società che adottano il modello in house providing, fra cui rientra Autostazione di Bologna S.r.l., in quanto soggetta al controllo analogo congiunto dei due soci partecipanti, come già rilevato. Pertanto il decreto legislativo in questione, così come modificato, impone la necessità di procedere ad adeguare gli statuti societari alle novità

dallo stesso entro il termine del 31 luglio p.v.. Si dà atto che il testo delle modifiche statutarie, allegato sub 1) alla presente quale parte integrante e sostanziale, è stato concordato dai soci Città metropolitana e Comune di Bologna, sentita la società.

L'organo amministrativo di Autostazione di Bologna S.r.l., con comunicazione in atti al PG. 44760/2017, ha convocato un'Assemblea straordinaria dei Soci per il 31 luglio 2017 p.v., in prima convocazione e, occorrendo, per il 3 agosto p.v., in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.: Modifiche dello Statuto dello statuto societario a seguito del D.Lgs. 175/2016 e D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, correttivo al "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" GU n. 147 del 26/06/2017.

Le variazioni dello statuto in particolare riguardano:

- art. 1 "Denominazione", l'esplicitazione che la società è organizzata ed operate in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano;
- art 4 "Oggetto", l'esplicitazione dell'attività della società con evidenziazione del limite di legge relativo all'attività svolta a favore di soggetti diversi dai soci, prevedendo che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in coerenza all'art. 16, comma 3, del Testo Unico, così come successivamente modificato; si precisa che il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- art 11 "convocazione dell'Assemblea", la precisazione, al comma 7, in ordine all'assemblea totalitaria resa necessaria per una maggiore aderenza all'art. 2479 bis del Codice Civile;
- art 13 "decisione dei soci", l'introduzione, delle seguenti previsioni: al comma 2, lett. a), approvazione del bilancio che dovrà essere integrato/corredato della relazione sul governo societario in coerenza all'art. 6, comma 4, del Testo Unico; ai commi 4 e 5, divieto a tutti gli organi societari di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività e trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi nonché divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società in coerenza con l'art 11, comma 9, lett. c) e d) del Testo Unico;
- art. 15 "Organo Amministrativo", l'introduzione, al comma 1, della previsione che l'amministrazione della società può essere demandata ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale;

la precisazione, al comma 3, che in caso di scelta dell'Amministratore Unico, lo stesso sarà nominato dall'Assemblea su designazione congiunta di Comune e Città metropolitana; la sostituzione, al comma 5, in relazione alla rappresentanza di genere, del richiamo normativo del D.P.R. 251 del 30/11/2012 con la Legge 120/2011, evidenziando che l'attuale statuto di Autostazione già contiene il riferimento alla parità di genere e pertanto risulta già adeguato alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in questione. Analoga sostituzione è stata effettuata con riferimento all'art. 25, comma 2, relativo alla nomina del Collegio Sindacale;

- art. 16 “Cessazione dell'organo amministrativo”, la precisazione della relativa disciplina anche in caso di cessazione dell'Amministratore Unico, oltre che del C.d.A., evidenziando che in caso di cessazione sia dell'Amministratore Unico sia della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, in attesa della loro sostituzione, i medesimi potranno compiere solo gli atti di ordinaria Amministrazione;
- art. 17 “Convocazioni e riunioni dell'organo amministrativo”, l'introduzione, al comma 3, qualora la società sia affidata all'Amministratore Unico, dell'obbligo di assumere le decisioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale e di inviare per conoscenza ai soci oltre l'avviso di convocazione anche le determinazioni assunte entro 7 giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'in house providing;
- art 18 “Validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo”, l'introduzione, al comma 3, della previsione che sia l'Amministratore Unico sia il Consiglio di Amministrazione devono corrispondere alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art 147 quater del D.Lgs. 267/2000;
- art 21 “Poteri dell'organo amministrativo”, l'introduzione, al comma 2, della previsione, che laddove sia costituito in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, parte delle attribuzioni e dei poteri, a non più di un Amministratore, con la qualifica di Consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea in coerenza all'art 11, comma 9, lett. a) del Testo Unico; la possibilità, al comma 3, di nominare un Direttore Generale, da parte dell'Organo amministrativo, anche alla luce degli aggravii di responsabilità e di lavoro che la struttura deve sopportare nel corso e a seguito della realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'immobile autostazione, che può partecipare alle sedute dell'organo amministrativo su invito dello stesso e senza diritto di voto; il Direttore Generale, se nominato e se titolare di deleghe, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del

Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale;

- art 23 “rappresentanza sociale”, l'esclusione, al comma 3, della possibilità di istituire la carica di Vice Presidente, confermando che in caso di assenza o impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano in ordine d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, in coerenza con l'art 11, comma 9, lett. b) del Testo Unico;
- art. 26 “Esercizio sociale e bilancio”, l'introduzione, al comma 1, della previsione che entro il mese di settembre, l'Amministratore Unico deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.

Si dà atto che si è inoltre proceduto alla sostituzione dell'Ente Provincia con l'Ente Città metropolitana, in adempimento alla legge 7 aprile 2014 n. 56, mentre alcuni articoli sono stati adeguati inserendo il riferimento dell'organo amministrativo al posto del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, si rileva che le modifiche statutarie proposte recepiscono le variazioni necessarie per adeguare lo statuto medesimo alle novità introdotte dal D.Lgs. 175/20116 concernente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e succ. mod., risultando pertanto le modifiche al medesimo conformi e nel contempo introducono alcuni miglioramenti del modello organizzativo, anche in conformità alle previsioni del Documento Unico di Programmazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, agevolando così il controllo dei soci sulla società.

Si dà atto che la delibera è stata inviata al Dirigente del Servizio trasporti della Città Metropolitana per le opportune informazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27<sup>1</sup>, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

<sup>1</sup> *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:*

*a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;*

*omissis*

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di Autostazione di Bologna S.p.A., convocata per il 31 luglio p.v., in prima convocazione, ed occorrendo, il 3 agosto p.v. in seconda convocazione.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

### **Pareri**

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 26 luglio 2017.

### **Allegati**

sub 1) modifiche statutarie